

Causa C-789/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 dicembre 2023

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

20 dicembre 2023

Ricorrente in primo grado e in appello:

I. J.

Convenuta in primo grado e resistente in appello:

Registru centras VĮ

[...]

**LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS
(CORTE AMMINISTRATIVA SUPREMA DI LITUANIA)**

DECISIONE

20 dicembre 2023

(...)

La Sezione ampliata della Corte amministrativa suprema di Lituania (...) [composizione del collegio giudicante]

ha esaminato, in una sessione della Corte riservata alla fase scritta dell'appello, la causa amministrativa riguardante il ricorso proposto dalla ricorrente, I. J., contro la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) del 29 giugno 2022 nel procedimento amministrativo riguardante l'azione intrapresa dalla ricorrente, I. J., contro la resistente, l'ente pubblico Registru centras (Centro dei registri, Lituania),

per chiedere l'annullamento della decisione e del provvedimento che imponevano l'esecuzione di determinati atti.

La Sezione ampliata

ha disposto quanto segue:

I.

- 1 Il caso di specie riguarda una controversia tra la ricorrente, I. J. (nel prosieguo: la «ricorrente»), e la resistente, l'ente pubblico Registrų centras (Centro dei registri) (nel prosieguo: la «resistente»), in merito alla decisione (...) sul fatto rappresentato dalla divisione dei beni (nel prosieguo: la «decisione») adottata dalla resistente il 9 marzo 2002 con la quale essa respinge la richiesta della ricorrente del 15 febbraio 2022 di iscrivere nel Vedybų sutarčių registras (registro dei contratti matrimoniali) (in prosieguo: il «registro») un fatto avente rilevanza giuridica (la divisione dei beni) riguardante il regime patrimoniale di I. J. e C. B.

Contesto normativo. Diritto dell'Unione

- 2 Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) «[o]gni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

Contesto normativo. Diritto nazionale

- 3 Il Vedybų sutarčių registro nuostatai (regolamento sul registro dei contratti matrimoniali) (nel prosieguo: il «regolamento») è stato approvato dal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 «Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo» (risoluzione n. 1284 del Governo della Repubblica di Lituania del 13 agosto 2002 che approva il regolamento sul registro dei contratti matrimoniali). La versione applicabile al caso di specie è quella del 10 settembre 2015, come modificata l'8 luglio 2020 dalla risoluzione n. 773 del governo della Repubblica di Lituania.
- 4 Il regolamento definisce lo scopo e l'oggetto del registro dei contratti matrimoniali nonché la figura del direttore e dell'amministratore del registro e i relativi diritti, obblighi e funzioni, e disciplina la gestione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro (nel prosieguo: i «dati contenuti nel registro») e dei documenti e/o delle copie di essi forniti a scopo di iscrizione, le interazioni del registro con altri registri, la sicurezza dei dati contenuti nel registro, la divulgazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati contenuti nel registro e il finanziamento, la riorganizzazione e la chiusura del registro (punto 1 del regolamento). Lo scopo del registro è l'iscrizione dell'oggetto previsto dal punto 13 del regolamento, la raccolta, la compilazione, l'elaborazione, la sistematizzazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati contenuti nel registro

- e delle copie dei documenti forniti a scopo di iscrizione, nonché l'esecuzione di altre operazioni di elaborazione relative ai dati contenuti nel registro (punto 2 del regolamento).
- 5 L'ente pubblico Registrų centras (Centro dei registri) è l'amministratore del registro (punto 8 del regolamento).
 - 6 L'oggetto del registro sono i contratti matrimoniali (punto 13.1 del regolamento), i contratti di convivenza per la divisione della proprietà acquistata e fruita congiuntamente alla cessazione della convivenza in questione (punto 13.2 del regolamento) e i fatti relativi alla divisione dei beni previsti dal codice civile (punto 13.3 del regolamento).
 - 7 I fornitori dei dati sono i notai che hanno certificato i contratti matrimoniali, i contratti di convivenza o i contratti per la divisione dei beni e le modifiche o la cessazione di tali contratti (punto 21.1 del regolamento); le autorità giurisdizionali che si sono pronunciate sulla divisione della comunione dei beni, sul ripristino dei diritti dei creditori di uno o entrambi i coniugi qualora i diritti di tali creditori siano stati violati dalla modifica o dalla cessazione del contratto matrimoniale o del contratto di convivenza, oppure sulla modifica o cessazione del contratto matrimoniale, del contratto di convivenza o del contratto per la divisione dei beni (punto 21.2 del regolamento); le persone che hanno concluso un contratto matrimoniale o un contratto di convivenza – soltanto nei casi previsti nel punto 68 del regolamento (punto 21.3 del regolamento).
 - 8 Entro tre giorni lavorativi dalla certificazione del contratto o da quando la decisione sia divenuta definitiva (o, in caso di ricorso alla corte d'appello, da quando la causa sia stata rinviata al giudice di primo grado), il notaio che ha certificato il contratto per la divisione dei beni o l'autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione sulla divisione dei beni deve fornire all'amministratore del registro comunicazione del fatto rappresentato dalla divisione della proprietà, unitamente a una copia digitale del contratto certificato o della decisione dell'autorità giurisdizionale che sia divenuta definitiva. Nella comunicazione del fatto rappresentato dalla divisione della proprietà, il fornitore dei dati deve riportare i dati previsti dai punti da 17.2 a 17.9 del regolamento (punto 45 del regolamento).
 - 9 Il contratto matrimoniale o il contratto di convivenza concluso in uno Stato straniero può essere iscritto nel registro se contiene il numero di identificazione personale di almeno una delle parti del contratto, come previsto dal Lietuvos Respublikos gyventojų registras (Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania) (punto 67 del regolamento).
 - 10 Qualora uno dei coniugi o dei conviventi desideri registrare un contratto matrimoniale o un contratto di convivenza certificato in uno Stato straniero, le relative modifiche oppure i dati riguardanti la sua cessazione, può fornire i dati per l'iscrizione nel registro personalmente oppure tramite una persona autorizzata, per

posta o per via elettronica, in conformità alla procedura stabilita dall'amministratore del registro (punto 68 del regolamento).

Fatti rilevanti

- 11 Nel presente [procedimento] amministrativo è stato accertato che la ricorrente (dati occultati) e C. B., cittadino italiano, hanno contratto matrimonio nella città di (dati occultati) (in Italia). Il matrimonio è stato registrato nel registro dei certificati di matrimonio del municipio di (dati occultati) nel 2006. L'estratto del certificato di matrimonio contiene una nota che indica che il regime di separazione dei beni prescelto dai coniugi è riportato nello stesso certificato.
- 12 Il 15 febbraio 2022, la ricorrente ha chiesto alla resistente l'iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un fatto avente rilevanza giuridica (il fatto rappresentato dalla divisione dei beni) in merito al regime patrimoniale della stessa ricorrente e di C. B.
- 13 Dopo aver esaminato la richiesta della ricorrente, la resistente ha adottato la decisione del 9 marzo 2022 (nel prosieguo: la «decisione») che è oggetto di contestazione nel presente procedimento amministrativo. Ai sensi dei punti 13, 21, 45 e da 67 a 68 del regolamento, con la decisione in oggetto la resistente ha respinto la richiesta di iscrivere nel registro un fatto avente rilevanza giuridica (il fatto rappresentato dalla divisione dei beni) in merito al regime patrimoniale della ricorrente e del suo coniuge. Inoltre, la resistente ha spiegato che l'estratto del certificato di matrimonio (dati occultati) fornito dalla ricorrente avrebbe potuto essere iscritto nel registro come contratto matrimoniale se la stessa ricorrente avesse presentato un addendum (allegato), certificato da un notaio o da altro funzionario competente in Italia e contenente il numero di identificazione personale di almeno una delle parti del contratto matrimoniale, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania. Oltre a ciò, la resistente ha dichiarato che le persone fisiche non sono fornitori di dati ai fini dell'iscrizione nel registro di elementi di fatto rappresentati dalla divisione dei beni e, pertanto, il fatto rappresentato dalla divisione dei beni non può essere iscritto nel registro sulla base della richiesta della ricorrente.
- 14 La ricorrente ha presentato copia di una e-mail da allegare al fascicolo del procedimento, dalla quale risulta che essa ha richiesto all'Ufficio di stato civile di (dati occultati) il rilascio di una copia del certificato di matrimonio contenente il numero di identificazione personale della stessa ricorrente come riportato sulla sua carta d'identità. Tuttavia, l'Ufficio di stato civile di (dati occultati) ha rifiutato di rilasciare tale copia, affermando di non poter inserire il numero di identificazione personale lituano nel certificato di matrimonio, dal momento che tale dato non è certificato. La ricorrente ha presentato anche il certificato del 16 febbraio 2021 rilasciato da L. B., notaio di (dati occultati) (Provincia di Savona, Italia), nel quale tale notaio riporta che, ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 2, del codice civile italiano, la scelta del regime di separazione dei beni dei coniugi può essere dichiarata anche nell'atto di registrazione del matrimonio.

15 In opposizione alla decisione della resistente, la ricorrente ha intentato un'azione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, il quale con decisione del 29 giugno 2022 l'ha respinta poiché priva di fondamento. Nella sua decisione il Tribunale amministrativo regionale di Vilnius ha affermato, tra l'altro, che il punto 67 del regolamento prescrive chiaramente i requisiti per la registrazione di un contratto matrimoniale o di un contratto di convivenza concluso in uno Stato straniero. Secondo il Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, avendo stabilito che il contratto matrimoniale o il contratto di convivenza non comprende il numero di identificazione personale di almeno una delle parti, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, la resistente non soltanto aveva il diritto, bensì anche l'obbligo di rifiutarsi di accogliere la richiesta della ricorrente.

16 La ricorrente ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Vilnius dinanzi alla Corte amministrativa suprema di Lituania.

La Sezione ampliata

rileva quanto segue:

II.

17 La ricorrente ha chiesto alla resistente l'iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un fatto avente rilevanza giuridica (il fatto rappresentato dalla divisione dei beni) riguardante il regime patrimoniale di I. J. e di C. B.

18 In base alla versione del regolamento applicabile al caso di specie, nel registro dei contratti matrimoniali è prevista l'iscrizione di quanto segue: (1) contratti matrimoniali, (2) contratti di convivenza per la divisione della proprietà acquistata e fruita congiuntamente alla cessazione della convivenza in questione, (3) gli elementi di fatto rappresentati dalla divisione dei beni previsti dal codice civile. In tale contesto un contratto matrimoniale è inteso come un accordo tra i coniugi per stabilire i rispettivi diritti e obblighi di proprietà durante il matrimonio e in seguito a divorzio o separazione. Nello stesso contesto il fatto rappresentato dalla divisione dei beni è inteso come l'accordo tra le parti o la decisione dell'autorità giurisdizionale sulla divisione della comunione dei beni (...).

19 Il capitolo IV del regolamento disciplina l'iscrizione dell'oggetto del registro. Il contenuto dei punti 21 e 68 di tale capitolo implica una norma giuridica che prevede per le persone fisiche il diritto di richiedere all'amministratore del registro dei contratti matrimoniali, in qualità di fornitori dei dati, soltanto la registrazione di un contratto matrimoniale o di un contratto di convivenza certificato in uno Stato straniero, la registrazione delle relative modifiche o la registrazione della cessazione del contratto in questione. In altre parole, la norma stabilita non conferisce alla ricorrente il diritto di richiedere alla resistente la registrazione di un fatto rappresentato dalla divisione dei beni, che è l'oggetto del registro previsto dal punto 13.3 del regolamento. Il contenuto del punto 21 del regolamento indica che, ai fini di iscrivere nel registro il fatto rappresentato dalla

divisione dei beni, i fornitori di dati si limitano ai notai che hanno certificato i contratti per la divisione dei beni e le modifiche o la cessazione di tali contratti (punto 21.1 del regolamento) e alle autorità giurisdizionali che hanno emesso le decisioni riportate nel punto 21.2 del regolamento.

- 20 Dagli argomenti enunciati nell'appello della ricorrente, che definiscono l'oggetto della controversia nel presente procedimento [ad esempio, il fatto che i coniugi, quando hanno contratto matrimonio, *de jure* e *de facto* hanno reso una dichiarazione equivalente al concetto di contratto matrimoniale che è stata registrata nell'Ufficio di stato civile di (dati occultati) (in Italia), oppure che il suo inserimento nell'atto di registrazione del matrimonio costituisce in effetti un contratto matrimoniale poiché le parti in tale documento si sono accordate sul regime legale che governa la situazione patrimoniale tra i coniugi], questa Sezione conclude che la ricorrente mirava in effetti a ottenere l'iscrizione del contratto matrimoniale, che a sua volta determina la portata dei diritti e degli obblighi di proprietà dei coniugi, nel registro dei contratti matrimoniali. Poiché il matrimonio della ricorrente è stato contratto nello Stato straniero e il certificato di registrazione del matrimonio contiene informazioni sul regime legale di separazione dei beni prescelto dai coniugi, la situazione legale della ricorrente è comparabile a quella prevista nel punto 68 del regolamento, ovvero quella in cui uno dei coniugi intende registrare un contratto matrimoniale certificato in un paese straniero.
- 21 Per l'iscrizione nel registro di contratti matrimoniali o di contratti di convivenza conclusi in uno Stato straniero, il punto 67 del regolamento stabilisce un requisito chiaro: il contratto matrimoniale o il contratto di convivenza deve contenere il numero di identificazione personale di almeno una delle parti del contratto, come previsto dall'Anagrafe dei residenti. A tale proposito, è importante sottolineare che l'amministratore del registro, in qualità di organo di amministrazione pubblica, deve agire soltanto nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge e non ha l'autorità legale per raccogliere di sua iniziativa dati e prove a conferma della presenza o dell'assenza di determinati elementi di fatto. Quindi, nonostante il principio universale di buona amministrazione che vincola l'amministratore del registro nella sua qualità di organo di pubblica amministrazione, egli non ha il diritto di prendere autonomamente una decisione sull'esistenza di circostanze fattuali o di compiere valutazioni al riguardo, poiché i suoi obblighi si limitano a verificare se i documenti a lui sottoposti siano conformi ai requisiti prescritti dalla normativa. Di conseguenza, nelle circostanze del caso di specie, la resistente è obbligata a rifiutarsi di registrare l'estratto del certificato di matrimonio presentato dalla ricorrente come contratto matrimoniale, poiché il documento presentato non è conforme al requisito stabilito dal punto 67 del regolamento, ovvero non contiene il numero di identificazione personale di almeno una delle parti del contratto matrimoniale, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania.
- 22 D'altro canto, la ricorrente ha contratto matrimonio in un altro Stato membro dell'Unione europea, la Repubblica italiana. Secondo la normativa in vigore in

tale paese, il certificato di matrimonio può anche comprendere il regime legale prescelto come regime patrimoniale tra coniugi. L'estratto del certificato di matrimonio della ricorrente e del suo coniuge rivela che tale documento non contiene i numeri di identificazione personale che consentono di identificare le persone interessate. Inoltre, l'autorità competente nella Repubblica italiana si è rifiutata di inserire tali informazioni identificative nell'estratto del certificato di matrimonio anche dopo che la ricorrente l'aveva specificamente richiesto.

- 23 È altresì da considerare che i dati relativi al matrimonio della ricorrente, registrati nella Repubblica italiana, sono stati iscritti nell'Ufficio di stato civile nella Repubblica di Lituania e che il fatto che il numero di identificazione personale della ricorrente non sia stato inserito nell'estratto del certificato di matrimonio non ha costituito un ostacolo in tal senso. In tale contesto, la presente Sezione osserva che la normativa in materia di registrazione di matrimoni già registrati in uno Stato straniero, che è *ratione temporis* applicabile alla presente causa amministrativa, non prescriveva obbligatoriamente il requisito che il documento presentato per la registrazione, rilasciato da un'autorità di uno Stato straniero e attestante la registrazione del matrimonio, dovesse contenere il numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi che hanno contratto il matrimonio in questione, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania. Tuttavia, come già menzionato, tale requisito si applica invece ai fini dell'iscrizione di un contratto matrimoniale concluso in uno Stato straniero nel registro dei contratti matrimoniali.
- 24 In tali circostanze, è opinione della presente Sezione che in linea di principio la situazione del procedimento amministrativo in oggetto possa essere valutata ai sensi dell'articolo 21 TFUE. L'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, che ha efficacia diretta, garantisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2002, *Baumbast e R*, C-413/99, EU:C:2002:493, punto 94). Nel considerare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'articolo 21 TFUE comporta non soltanto il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ma parimenti il divieto di qualsivoglia discriminazione basata sulla cittadinanza (sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017, *Freitag*, C-541/15, EU:C:2017:432, punto 31 e giurisprudenza citata), questa Sezione presume che non sussista la necessità di valutare la questione in oggetto separatamente ai sensi dell'articolo 18 TFUE, il quale prevede che, nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
- 25 Innanzitutto occorre notare che la posizione giuridica della ricorrente è determinata dal suo stato di cittadina dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione: la ricorrente mira a registrare nella Repubblica di Lituania il contratto matrimoniale che ha concluso quando ha registrato il suo matrimonio in un altro Stato membro dell'Unione europea. Quindi, la controversia in oggetto non riguarda una situazione puramente nazionale che non rientrerebbe

nell'ambito del diritto dell'Unione. Tra le situazioni che rientrano nel campo di applicazione *ratione materiae* del diritto dell'Unione figura quella relativa all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'articolo 21 TFUE (sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2011, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 62 e giurisprudenza citata).

- 26 In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia un cittadino dell'Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto in tutti gli Stati membri il medesimo trattamento giuridico accordato ai cittadini di tali Stati membri che si trovino nella medesima situazione e pertanto sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si potesse applicare nello Stato membro di cui è cittadino un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di libera circolazione (sentenza della Corte di giustizia sopra citata, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, EU:C:2011:291, punto 67). La Corte di giustizia ha chiarito che una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini per il solo fatto di aver esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione alle libertà riconosciute dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a tutti i cittadini dell'Unione. Infatti, le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell'Unione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall'avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato d'origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito (sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016, *Kohll e Kohll-Schlessler*, C-300/15, EU:C:2016:361, punti 42 e 43, e giurisprudenza citata). Quindi, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell'Unione, abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d'origine [(ordinanza) della Corte di giustizia del 24 giugno 2022, *Rzecznik Praw Obywatelskich*, C-2/21, EU:C:2022:502, punto 36].
- 27 Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia sopra menzionata, questa Sezione nutre dubbi sul fatto che le norme stabilite dal regolamento possano essere considerate tali da compromettere, ovvero limitare, la libera circolazione dei cittadini dell'Unione secondo il significato dell'articolo 21 TFUE.
- 28 Questa Sezione nota che la Repubblica di Lituania non partecipa alla cooperazione rafforzata prevista dalla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio del 9 giugno 2016 che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle

unioni registrate. Di conseguenza, il regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (...) [indicazioni ripetute] non è applicabile alla Repubblica di Lituania.

- 29 Infatti, in mancanza di una normativa dell'Unione applicabile alla questione in oggetto, è opinione di questa Sezione che spetti all'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Lituania disciplinare le modalità previste dal diritto nazionale e destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché, da un lato dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ai diritti che trovino origine nell'ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e, dall'altro, esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione (principio di effettività) (v. per analogia, sentenze della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017, *Freitag*, C-541/15, EU:C:2017:432; del 3 luglio 2014, *Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics*, cause riunite C-129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041 (...)).
- 30 A tale proposito, occorre innanzitutto notare che, conformemente alle disposizioni del regolamento, il requisito che il contratto matrimoniale debba contenere il numero di identificazione personale di almeno una delle parti interessate, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, è applicabile soltanto nel caso di contratti matrimoniali conclusi in Stati stranieri. Quindi, il summenzionato requisito non è previsto *expressis verbis* nel regolamento sui contratti matrimoniali conclusi nella Repubblica di Lituania.
- 31 Per contro, si può presumere che il diverso orientamento sul requisito che prescrive di indicare il numero di identificazione personale nei contratti matrimoniali sia dovuto alla norma che prevede che a fornire i dati relativi ai contratti matrimoniali conclusi nella Repubblica di Lituania per la loro iscrizione nel registro siano soltanto i notai che hanno certificato i contratti in questione (punto 21.1 del regolamento), mentre le persone fisiche non hanno diritto di fornire tali dati. In altre parole, tale norma implica che quando i contratti matrimoniali sono conclusi nella Repubblica di Lituania secondo la procedura notarile (e i dati di tali contratti sono forniti per l'iscrizione nel registro dai notai), l'identificazione precisa delle persone che hanno concluso tali contratti è garantita. Tuttavia, nel caso dei contratti matrimoniali conclusi in Stati stranieri, i dati sono forniti per l'iscrizione nel registro dalle persone fisiche che li hanno conclusi. Pertanto, nel considerare, inter alia, la natura molto limitata dei poteri a disposizione dell'amministratore del registro (punto 21 della presente decisione), si deve considerare che il requisito che prescrive di identificare con precisione le persone che hanno concluso il contratto matrimoniale in questione non è solo di indiscutibile importanza, ma è anche di fondamentale necessità nel pubblico interesse.

- 32 Occorre comunque notare che il regolamento non fornisce alcuna alternativa all'identificazione delle parti di un contratto concluso in uno Stato straniero. Quindi, se un contratto matrimoniale viene concluso in uno Stato straniero dove, ai fini della sua conclusione, i numeri di identificazione personale non sono utilizzati, il requisito previsto dal punto 67 del regolamento impedisce direttamente l'iscrizione del contratto nel registro. Di conseguenza, qualora non fosse possibile ottenere dalle autorità competenti di tale Stato un addendum (allegato) al contratto matrimoniale che contenga il numero di identificazione personale di almeno una delle parti, le persone che hanno concluso un contratto matrimoniale nello Stato in questione dovrebbero richiedere al notaio nella Repubblica di Lituania la conclusione di un nuovo contratto matrimoniale e la sua iscrizione nel registro. In altre parole, la situazione in oggetto comporta o dei costi (in termini economici, di tempo e così via) che i cittadini dell'Unione devono sostenere a causa della doppia procedura amministrativa (nello Stato straniero che non prevede l'utilizzo di numeri di identificazione personale e successivamente anche nella Repubblica di Lituania) richiesta per poter concludere un contratto matrimoniale, oppure la decisione logica e razionale di evitare di concludere un contratto matrimoniale in uno Stato straniero a causa di tali indesiderabili conseguenze.
- 33 In tale contesto, questa Sezione intende mettere in rilievo che il diritto alla libertà di circolazione si traduce nella facoltà del cittadino dell'Unione di recarsi temporaneamente in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine per lavoro, studio o svago. Tale diritto comprende tuttavia anche quello di stabilirsi in un altro Stato membro a lungo termine e di costruire ivi la propria vita [conclusioni dell'avvocato generale H. Saugmandsgaard Øe presentate l'11 febbraio 2021 in *A (Assistenza sanitaria pubblica)*, C-535/19, EU:C:2021:114, punto 146]. In tali circostanze, questa Sezione nutre dubbi sul fatto che la normativa in oggetto possa essere considerata tale da dissuadere i cittadini dell'Unione dall'esercitare la libera circolazione conferita loro dall'articolo 21 TFUE. In particolare, questa Sezione intende accertare se l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo la quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro dell'Unione europea non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali se il contratto non contiene il numero di identificazione personale di almeno una delle parti di esso, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro in cui il contratto matrimoniale è stato concluso rifiutino di fornire l'estratto del contratto in questione integrato dai dati di identificazione personale rilevanti.

III.

- 34 (...) [obbligo di fare richiesta ai fini del terzo comma dell'articolo 267 TFUE]
- 35 In tali circostanze, al fine di dissipare i dubbi sorti sull'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti per i rapporti

giuridici di cui trattasi nella presente controversia, è opportuno chiedere alla Corte di giustizia di interpretare l'articolo 21, paragrafo 1, TFUE. Nel caso di specie una risposta alla questione posta nel dispositivo della presente decisione risulta determinante, poiché, nel garantire in particolare il primato del diritto dell'Unione, renderebbe possibile una decisione chiara e inequivocabile nel presente procedimento sul requisito applicabile all'iscrizione dei contratti matrimoniali conclusi in Stati stranieri nel registro dei contratti matrimoniali e renderebbe altresì possibile garantire l'uniformità della giurisprudenza nazionale.

Alla luce delle precedenti osservazioni (...) [riferimento alle disposizioni di diritto processuale], questa Sezione

ha così deciso:

(...) [formule di rito]

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale.

«Se l'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro dell'Unione europea non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali se non contiene il numero di identificazione personale di almeno una delle parti di tale contratto, come previsto dall'Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro in cui il contratto matrimoniale è stato concluso rifiutino di fornire un estratto del contratto in questione integrato dai dati di identificazione personale pertinenti».

(...)

(...)

(...)

[formule processuali di rito e composizione del collegio].